**Cass. Pen. III n. 28590 del 17/07/2012 - Pres. Squassoni - Est. Andonio - Ric. Zolin**

**O.G.M.** – principio di coesistenza – salvaguardia dell’agricoltura tradizionale – competenza degli Stati membri

*Poiché esiste in ambito europeo e nazionale il principio di coesistenza ed il D.L.279/04 attua i principi comunitari che tendono a salvaguardare l’agricoltura (anche tradizionale) e mettere i consumatori nella condizione di poter effettuare scelte oculate, agli Stati membri sono demandati gli aspetti dell’economia connessi alla commistione tra coltura transgeniche e non transgeniche.*

[omissis]

1. -Con ordinanza del 23 settembre 2011, il Tribunale di Pordenone ha confermato il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero il 26 agosto 2011 ed eseguito in pari data, relativamente alla contravvenzione di cui al d.lgs. 24 aprile 2001, n. 212, art. 1, comma 5, contestata all'indagato per avere messo in coltura, in carenza della prescritta autorizzazione, sementi di mais geneticamente modificati (GM). Oggetto della perquisizione e del sequestro sono i terreni dell'azienda agricola dell'indagato e ogni altra pertinenza della stessa, nonché tutti i beni riconducibili al reato e, in particolare: granella di mais, residui e prodotti di trebbiatura di cereali OGM, terreni con tali residui, piante ancora integre, mezzi di trebbiatura e trasporto da sottoporre ad analisi.

Nel rigettare l'istanza di riesame, il Tribunale ha affermato il principio secondo il quale, nelle normative comunitarie di riferimento (le Direttive CE nn. 95 e 96 del 1998 e n. 18 del 2001) ed in quelle nazionali che le hanno recepite (i decreti legislativi n. 212 del 2001 e n. 224 del 2003), i concetti di «commercializzazione» e di «utilizzo attraverso emissione deliberata nell'ambiente» di prodotti geneticamente modificati (OGM) sono nettamente distinti: entrambe le attività necessitano di una previa autorizzazione, ma «l'autorizzazione rilasciata ad un fine non ha nulla a che fare con quella occorrente per l'altro fine». In tale assetto disciplinare, l'iscrizione di un tipo di sementi GM al Catalogo comune Europeo costituisce una forma di autorizzazione riferita alla sola commercializzazione e non alla messa a coltura delle sementi GM.

2. -Avverso l'ordinanza di rigetto del Tribunale per il riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, chiedendone l'annullamento.

2.1. -Sotto il profilo della violazione di legge, il ricorrente rileva: l'erroneità della ricostruzione del quadro normativo di riferimento; l'incongruità della distinzione tra autorizzazione per l'emissione deliberata in ambiente (semina) ed autorizzazione per la commercializzazione, in quanto la seconda già ricomprenderebbe la prima; l'estraneità al quadro giuridico previsto dalla Direttiva 200l/18/CE delle prescrizioni di cui al d.lgs. n. 212 del 2001, art. 1, commi da 2 a 7, che conterrebbero regole tecniche, ed il loro palese contrasto con i principi comunitari in tema di libera circolazione delle merci. Tali assunti troverebbero conferma nei paragrafi 4, 5 e 6 della decisione della Commissione europea n. 2003/653/CE, relativa alle disposizioni nazionali sul divieto di impiego di organismi geneticamente modificati nell'Austria superiore, la quale -sempre ad avviso del ricorrente -non prevedrebbe un'autorizzazione alla commercializzazione e una, diversa e distinta, per la semina degli OGM, perché quest'ultima sarebbe disciplinata esclusivamente dalla direttiva 2001/18/CE.

2.2. -Con un secondo motivo di ricorso, la difesa rileva l'inosservanza della legge penale e della direttiva CEE n. 1998/34, perché -contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale -tale direttiva prevedrebbe la necessità di previa notificazione alla Commissione europea delle normative che stabiliscono una limitazione all'utilizzazione di OGM, tra le quali sarebbe compreso l'art. 1 del d.lgs. n. 212 del 2001; notificazione mai avvenuta. In tale quadro, la sentenza n. 183 del 2010 del Consiglio di Stato, la quale stabilisce che il Ministero, ai sensi del d.lgs. n. 212 del 2001, deve portare a termine con l'adozione di un provvedimento espresso il procedimento autorizzatorio per la semina del mais a fini commerciali, dovrebbe essere interpretata nel senso che la stessa non afferma l'esigenza di apposita autorizzazione, ma semplicemente l'illegittimità della subordinazione della coltivazione all'adozione dei «piani di coesistenza».

Considerato in diritto

3. -Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

3.1. -È opportuno procedere, in via preliminare, alla ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

3.1.1. -Deve evidenziarsi che l'ordinamento italiano, con il d.lgs. 24 aprile 2001, n. 212 (Attuazione delle Direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e relativi controlli) prevede che la messa a coltura dei prodotti sementieri sia soggetta ad una specifica autorizzazione (art. l, comma 2), che mira a garantire i prodotti sementieri tradizionali dal contatto con quelli geneticamente modificati, e che questi ultimi non arrechino danno biologico all'ambiente circostante, tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche, ambientali e pedoclimatiche. Si tratta di un provvedimento di competenza del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con quello della salute, previo parere della Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate (art. l, comma 3). Questa Commissione, in particolare, deve indicare le condizioni tecniche da seguire nella messa a coltura di sementi OGM.

3.1.2. -La direttiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio disciplina le forme di utilizzo e di circolazione degli OGM in quanto tali (come prodotto da sperimentare in campo aperto, o come semente destinata prima alla vendita e poi alla semina), esclusi soltanto l’impiego di microrganismi GM in ambiente confinato e la circolazione sul mercato di OGM già raccolti, costituenti alimenti in quanto tali o ingredienti di altri alimenti. Tale normativa persegue le finalità di garantire la tutela dell'ambiente, della vita e della salute di uomini, animali e piante, e di assicurare che l'emissione in campo aperto e la vendita di un prodotto autorizzato in quanto conforme alla disciplina medesima non possano essere impedite posto che, fino a prova contraria, tale prodotto non deve essere considerato un pericolo. Gli Stati membri possono opporsi alla circolazione dei soli organismi non autorizzati secondo la direttiva e ad essi -sotto il profilo del rischio ambientale e sanitario -è vietato impedire o anche soltanto limitare la immissione in commercio o l'emissione nell'ambiente di un OGM, se non nei casi previsti dalla c.d. "clausola di salvaguardia" (art. 23 della direttiva), secondo cui, «Qualora uno Stato membro, sulla base di nuove o ulteriori informazioni divenute disponibili dopo la data dell'autorizzazione e che riguardino la valutazione di rischi ambientali o una nuova vantazione delle informazioni esistenti basata su nuove o supplementari conoscenze scientifiche, abbia fondati motivi di ritenere che un OGM come tale o contenuto in un prodotto debitamente notificato e autorizzato per iscritto in base alla presente direttiva rappresenti un rischio per la salute umana o l'ambiente, può temporaneamente limitarne o vietarne l'uso o la vendita sul proprio territorio. Lo Stato membro provvede affinché, in caso di grave rischio, siano attuate misure di emergenza, quali la sospensione o la cessazione dell'immissione in commercio, e l'informazione del pubblico. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri circa le azioni adottate a norma del presente articolo e motiva la propria decisione, fornendo un nuovo giudizio sulla valutazione di rischi ambientali, indicando se e come le condizioni poste dall'autorizzazione debbano essere modificate o l'autorizzazione debba essere revocata e, se necessario, le nuove o ulteriori informazioni su cui è basata la decisione».

I principi fissati dalla citata direttiva sono stati recepiti, in Italia, con il d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224.

3.1.3. -La Commissione Europea, poi, con i regolamenti nn. 1829/2003 e 1830/2003, ha completato la disciplina contenuta nella direttiva del 2001, stabilendo ulteriori regole che condizionano e rendono più rigorosa l'autorizzazione e la successiva presenza degli OGM sul mercato, senza tuttavia mutare il principio di armonizzazione che fa prevalere la libera circolazione delle merci, alla quale gli Stati, in presenza di un prodotto conforme alla normativa comunitaria, non possono opporsi.

L’art. 26-bis della Direttiva 2001/18/CE (introdotto dal regolamento CE 1829/2003) prevede, però, la possibilità per gli Stati membri di adottare tutte le misure opportune per evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati (OGM) in altri prodotti (c.d. misure di coesistenza ), in particolare per: evitare la presenza di OGM in altre colture, come le colture convenzionali o biologiche; prevenire l'impatto della eventuale commistione, che non consentirebbe ai produttori ed ai consumatori di scegliere tra produzione convenzionale, biologica e geneticamente modificata; prevenire la potenziale perdita economica che verrebbe indotta dalla presenza involontaria di OGM in altri prodotti.

3.1.4. -Con la raccomandazione 2003/556/CE del 23 luglio 2003, la stessa Commissione ha invitato gli Stati membri ad adottare ogni misura opportuna per limitare gli effetti economici connessi alle potenzialità diffusive degli OGM, evitando per quanto possibile che essi contaminino colture diverse.

3.1.5. -Il legislatore nazionale, con il d.1. 22 novembre 2004, n. 279, convertito dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5, ha fissato la disciplina interna per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica, prevedendo, anzitutto, l'obbligo di adottare «piani di coesistenza» tra le diverse colture, «al fine di non compromettere la biodiversità dell'ambiente naturale e di garantire la libertà di iniziativa economica, il diritto di scelta dei consumatori e la qualità e la tipicità della produzione agroalimentare nazionale» (art. 1, comma 1).

3.1.6. -La Raccomandazione 2003/556/CE è stata abrogata e sostituita dalla Raccomandazione 2010/C 200/01 del 13 luglio 2010, che, alla stregua del principio di coesistenza , ha ribadito la necessità di «combinare il sistema di autorizzazione dell'Unione europea, basato sulla scienza, con la libertà per gli Stati membri di decidere se autorizzare o meno la coltivazione di OGM nel loro territorio», cosicché è proprio a livello di Stati membri che devono essere stabilite le misure per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche.

3.2. -La Corte costituzionale, con la sentenza n. 116 del 2006, ha dichiarato l'illegittimità del d.1. n. 279 del 2004, artt. 3 e 4, e art. 6, commi 1 e 2, artt. 7 e 8, (disposizioni che attribuivano allo Stato la competenza ad adottare le norme-quadro alle quali le singole Regioni avrebbero dovuto attenersi per redigere i piani di coesistenza ), affermando che la disciplina degli OGM appartiene alla competenza legislativa residuale esclusiva delle Regioni, perché non è riconducibile agli elenchi di cui all'art. 117, secondo e terzo comma, Cost., non rientrando né nella competenza statale esclusiva (tutela dell'ambiente), né nella competenza concorrente (tutela della salute). La Corte ha, in ogni caso, fatto salvo il principio di coesistenza, affermando che le diverse colture (tra cui gli OGM) devono essere praticate senza reciprocamente compromettersi, in modo da tutelare le peculiarità e le specificità produttive di ciascuna e da evitare commistioni tra sementi, e senza pregiudizi per le attività agricole preesistenti (che non debbono trovarsi costrette a modificare o adeguare le loro tecniche di coltivazione e allevamento), assicurando agli agricoltori, agli operatori e ai consumatori la possibilità di scelta attraverso la separazione delle rispettive filiere.

3.3. -La giurisprudenza amministrativa, preso atto di tale quadro complessivo, evidenzia che il diritto dell'Unione, da un lato, ha inteso regolare ogni aspetto incidente sulla circolazione degli OGM, dall'altro, ha lasciato agli Stati membri la facoltà di «adottare tutte le misure opportune per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti», facendo intendere che, fra quelle misure, vi sono anche le regole tecniche agronomiche volte ad evitare la commistione del materiale genetico tra le diverse colture (T.A.R. Lazio -Roma, Sez. II-ter, n. 2378/2010). La disciplina comunitaria, dunque, consente alla normativa interna la possibilità di adottare le misure più opportune per limitare gli effetti connessi alle potenzialità diffusive degli OGM e, quindi, non compromettere la biodiversità dell'ambiente naturale, in modo da garantire la libertà di iniziativa economica, il diritto di scelta dei consumatori e la qualità e la tipicità della produzione agroalimentare nazionale. In altri termini, è lasciata alla legislazione degli Stati membri la possibilità di adottare ogni misura preventiva in grado di evitare commistioni fra prodotti, individuando le modalità più idonee in grado di far convivere tra loro le tre filiere (agricoltura transgenica, convenzionale e biologica).

Con la sentenza sez. VI, 19 gennaio 2010, n. 183 -ampiamente richiamata nell'ordinanza impugnata -il Consiglio di Stato ha dato atto dell'immanenza, in ambito nazionale, del principio di coesistenza di derivazione comunitaria (seppure in una controversia avente ad oggetto il silenzio dell'amministrazione). Si è, in particolare, precisato che «il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione non può essere condizionato alla previa adozione dei piani di coesistenza» e che non si può ritenere che in attesa dei C.d. piani di coesistenza regionali, venga meno l'obbligo di istruzione e conclusione dei procedimenti autorizzatori disciplinati da fonti legislative (e regolamentari) diverse dal d.1. n. 279/2004. In ragione di ciò, il giudice amministrativo, senza tuttavia pronunciarsi sulla fondatezza dell'istanza di parte ricorrente, ha ordinato al Ministero resistente di concludere, con l'adozione di un provvedimento espresso, il procedimento amministrativo avviato a norma del d.lgs. n. 212 del 2001.

3.4 -Come già affermato da questa Corte (Sez. III, 15 novembre 2011, n. 11148/2012) relativamente ad un caso analogo a quello qui in esame, alla stregua delle chiare enunciazioni della disciplina europea e interna e delle argomentazioni svolte dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa, deve, dunque, ribadirsi che esiste in àmbito europeo e nazionale il «principio di coesistenza» e che il d.1. n. 279 del 2004, artt. 1 e 2, attua i principi comunitari, i quali tendono a salvaguardare l'agricoltura (anche) tradizionale e a mettere i consumatori nelle condizioni di potere effettuare scelte in maniera oculata. Restano, dunque, demandati agli Stati membri, nel quadro della coesistenza, gli aspetti dell'economia connessi alla commistione tra colture transgeniche e non transgeniche.

4. -Venendo all'esame del primo motivo di ricorso -con cui si sostengono l'incongruità della distinzione tra autorizzazione per l'emissione deliberata in ambiente ed autorizzazione per la commercializzazione, in quanto la seconda già ricomprenderebbe la prima, nonché l'estraneità al quadro giuridico previsto dalla direttiva 2001/18/CE delle prescrizioni di cui al d.lgs. n. 212 del 2001, art. l, commi da 2 a 7, che conterrebbero regole tecniche, ed il loro palese contrasto con i principi comunitari in tema di libera circolazione delle merci -deve rilevarsi che lo stesso è infondato.

Infatti, da quanto fin qui osservato deriva che, nel nostro ordinamento, per un'attuazione adeguata del principio di coesistenza, la specifica autorizzazione prescritta dal d.lgs. n. 212 del 2001, art. l, comma 2, in coerenza con le previsioni del d.1. n. 279 del 2004, art. 2, si pone come provvedimento ulteriore e diverso rispetto all'autorizzazione conseguita attraverso l'iscrizione di un tipo di sementi GM al Catalogo comune Europeo. Quest'ultima è riferita alla circolazione ed alla commercializzazione degli OGM in ambito comunitario, così da garantire (in seguito ad una valutazione completa del rischio ambientale e sanitario) la circolazione di prodotti che non siano pericolosi per la vita e la salute di uomini, animali e piante. L'autorizzazione che la normativa nazionale richiede per la messa in coltura, invece, è rivolta a perseguire la finalità (specificamente riconosciuta dalla disciplina europea) che le colture transgeniche vengano introdotte senza pregiudizio per le attività agricole preesistenti, così che: a) le domande rivolte ad ottenerne il conseguimento devono fornire specifiche notizie circa la localizzazione geografica delle coltivazioni, l'estensione degli appezzamenti destinati alla coltivazione per ciascuna varietà GM, la tipologia di coltivazione che si intende effettuare, la presenza nei fondi limitrofi di aree protette e/o di protezione, l'indicazione dei mezzi meccanici da utilizzare per le operazioni colturali e di post-raccolta, l'applicazione di misure di precauzione per prevenire l'inquinamento di colture convenzionali; b) il provvedimento autorizzatorio, a sua volta, può stabilire misure concrete idonee a garantire che le colture derivanti da prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate non entrino in contatto, nelle fasi di coltivazione, con le colture derivanti da prodotti sementieri tradizionali e non arrechino danno biologico all'ambiente circostante, tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche, ambientali e pedoclimatiche (v. anche Cons. Stato, sez. VI, 15 novembre 2010, n. 8053).

A tali considerazioni, la richiamata sentenza di questa Corte (n. 11148 del 2012) aggiunge l'ulteriore rilievo che, ai fini del provvedimento ministeriale sull'istanza di autorizzazione, è necessario ottemperare anche alla serie di adempimenti previsti dalla speciale disciplina sementiera. È, infatti, la Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, che, una volta costituita su base paritetica Stato-Regioni, deve rilasciare il parere sull'istanza di autorizzazione di messa a coltura e deve, inoltre, verificare l'assenza di rischi anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari. Tali valutazioni, richieste dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096, art. 20-bis, devono essere svolte non soltanto in riferimento ai principi della normativa comunitaria in materia di emissione deliberata nell'ambiente (direttiva 2001/18/CE), ma anche al principio di precauzione, alla Convenzione sulla diversità biologica delle Nazioni Unite, al protocollo sulla biosicurezza di Cartagena. Ai sensi della stessa legge, inoltre, il Ministro delle politiche agricole e forestali può chiedere alla Commissione Europea di essere autorizzato a vietare l'impiego di una varietà OGM iscritta nel Catalogo comune qualora, ad esempio, sia appurato che la coltivazione di tale varietà possa risultare dannosa dal punto di vista fitosanitario per la coltivazione di altre varietà o specie, oppure qualora in base ad esami ufficiali in coltura si sia constatato che la varietà non produce, in nessuna parte del territorio di tale Stato, risultati corrispondenti a quelli ottenuti con un'altra varietà comparabile ammessa nel suo territorio o se è notorio che la varietà, per natura e classe di maturità, non è atta ad essere coltivata in alcuna parte del territorio di detto Stato membro (art. 20-ter, di recepimento dell'articolo 18 della Direttiva 2001/S3/CE). Proprio facendo leva su queste prerogative, la Commissione Europea, con la decisione 2006/338/CE dell'8 maggio 2006, ha autorizzato la Polonia a vietare sul proprio territorio l'impiego di alcune varietà di granturco.

5. -Da quanto appena rilevato, deriva l'infondatezza anche del secondo motivo di ricorso -parzialmente ripetitivo del primo -con cui si prospetta la necessità di verificare la qualificazione dell'autorizzazione prescritta dal d.lgs. n. 212 del 2001, art. l, come "regola tecnica" che, ai sensi delle Direttive Europee 83/189/CEE e 98/34/CEE, dovrebbe essere notificata dallo Stato alla Commissione della Comunità Europea (con la conseguenza che, non essendosi provveduto a tale notifica, la disciplina che prescrive il provvedimento autorizzatorio non potrebbe essere fatta valere nei confronti dei privati e dovrebbe essere disapplicata dal giudice nazionale).

Va, infatti, osservato in proposito che gli artt. 8 e 9 della Direttiva 98/34;CEE impongono agli Stati membri di comunicare alla Commissione delle Comunità Europee i progetti di "regole tecniche" che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva in parola (secondo le tre categorie di cui all'art. l, punto 11), salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o Europea. Ed è proprio questo il caso dell'autorizzazione prescritta dal d.lgs. n. 212 del 2001, art. l, perché essa costituisce il recepimento del principio di coesistenza di derivazione comunitaria e della relativa disciplina Europea (art. 26-bis della direttiva 2001;18;CE e raccomandazione 2010;C 200;01 del 13 luglio 2010, atto quest'ultimo non vincolante emanato proprio in una situazione in cui la Commissione Europea ha ritenuto di dovere soltanto fornire orientamenti per l'elaborazione delle misure nazionali a fronte di norme vincolanti già esistenti).

La chiarezza del quadro normativo così delineato esclude, del resto, la configurabilità di una questione pregiudiziale di interpretazione da sottoporre alla Corte di Giustizia dell'Unione.

6. -Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

[omissis]